

Circolare per lo Studio - Principali scadenze 1-15 maggio 2025

Focus sull'esterometro

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 15 maggio 2025 non ci sono particolari scadenze se non quelle periodiche, quali, ad esempio:

- la registrazione, entro il 2 maggio, dei contratti di locazione stipulati il 1° aprile;
- la regolarizzazione, sempre entro il 2 maggio, del versamento delle ritenute e dell'IVA periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2025;
- il versamento in modo virtuale, entro il 9 maggio, dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 1° trimestre;
- la trasmissione, entro il 15 maggio, delle fatture elettroniche per operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.

1	GIOVEDÌ	Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare. Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.
	SCRITTURE CONTABILI	
	SCRITTURE CONTABILI	Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture

ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono *non* essere tenute a partire *da questo mese*, se nei precedenti 2 periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo *scorso mese*, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.

2

VENERDÌ

IMPOSTE
INDIRETTE**Contratti di locazione - Registrazione e/o versamento tributo****Attenzione**

La scadenza originaria è il 1° maggio e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 (dlg02011031400023ar0003a) del D.Lgs. n. 23/2011.

Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili - imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili - imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili - imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili - imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili - imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili - imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili - tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili - interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili - sanzioni da ravvedimento per tardivo

	versamento di annualità e adempimenti successivi; 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
RAVVEDIMENTO	Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2025. Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA. Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare: 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo: 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

9

VENERDÌ

**IMPOSTE
INDIRETTE****Imposta di bollo – Versamento rateale**

Attività - Versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 1° trimestre.

Soggetti obbligati - Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari.

Modalità - L'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo "2505 – Bollo virtuale – rata.

15

GIOVEDÌ

COMUNICAZIONE**Comunicazione contanti superiori a 10.000 euro**

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

IVA**Fatturazione differita**

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di aprile e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al

	mese di effettuazione. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione. Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).
IVA	Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione. Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati: • numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati: • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
IVA	Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente. Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione. Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. La trasmissione avviene con modalità telematiche. Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.
SCRITTURE CONTABILI	Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente. Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza sco-

po di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

SCADENZE AGGIORNATE AL 28 APRILE 2025

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Esterometro – Le modalità operative

Entro il 15 maggio 2025, gli operatori IVA residenti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nel mese di aprile 2025. Vanno trasmessi i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Aspetti generali

In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

Si tratta dell'evoluzione normativa del c.d. "esterometro", che è stato sostituito, con effetto dal 1° luglio 2022, dalla comunicazione di cui si discute.

La **trasmissione telematica** è effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Soggetti interessati

Sono obbligati all'invio della comunicazione i **soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**.

Si tratta degli operatori economici che sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI).

In particolare, la ratio dell'adempimento non è da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è "estera".

Sono interessati anche i contribuenti che adottano **regimi forfetari** e gli **enti non commerciali**, compresi quelli del terzo settore.

Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che, come in passato, l'obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.

Modalità operative

Con riferimento alle **operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute**, dal 1° luglio 2022, **verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, gli operatori IVA

residenti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati utilizzando il formato previsto dal provvedimento 28 ottobre 2022 e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle relative specifiche tecniche.

L'obbligo riguarda i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

Per adempiere correttamente all'adempimento è necessario che siano adottate in maniera corretta e tempestiva le procedure del reverse charge.

Ai fini dell'adempimento:

- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.



Attenzione

La procedura di trasmissione dei dati delle operazioni passive consente di assolvere anche agli obblighi ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Si ricorda che tale ultima disposizione prevede che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

Tempistiche

Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Sanzioni

In caso di **omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere** si applica la sanzione amministrativa di **euro 2 per ciascuna fattura**, comunque entro il limite massimo di euro 400 mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non si applica l'istituto del cumulo giuridico.



Attenzione

In caso di **tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive** non si concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura.

Fermo restando che occorre tenere distinta l'integrazione della fattura/documento ricevuto, dall'"autofatturazione" – la quale presuppone l'assenza del documento originario – in entrambi i casi il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta, autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero.